Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 35 del 12 febbraio 2000 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 12 febbraio 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 29/L

DECRETO LEGISLATIVO 18 dicembre 1999, n. **541.**

Attuazione delle direttive 97/70/CE e 1999/19/CE sull'istituzione del regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 18 dicembre 1999, n. **541.**

Attuazione delle direttive 97/1970/CE e 1999/19/CE sull'istituzione del regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1998;

Vista la direttiva 97/1970/CE del Consiglio dell'11 dicembre 1997 che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri;

Vista la direttiva 1999/19/CE della Commissione del 18 marzo 1999, recante modifica della direttiva 97/1970/CE;

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963;

Vista la legge 2 maggio 1983, n. 293;

Vista la legge 17 dicembre 1999, n. 511;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271;

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298;

Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407;

Visto il decreto del Ministro della marina mercantile del 22 giugno 1982;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 18 dicembre 1999;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle politiche agricole e forestali, delle comunicazioni e del lavoro e della previdenza sociale;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «amministrazione», Ministero dei trasporti e della navigazione Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

b) «autorità marittima» gli uffici circondariali marittimi di cui all'art. 16 del codice della navigazione;

c) «certificato», il certificato di conformità alle disposizioni del presente decreto;

d) «che opera», che pesca o pesca e tratta il pesce o altre risorse viventi, fatto salvo il diritto di passaggio inoffensivo nel mare territoriale;

e) «convenzione», la convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca, a cui l'Italia ha aderito con legge 2 maggio 1983, n. 293;

f) «lunghezza» il 96% della lunghezza totale al galleggiamento, posto all'85% della più piccola altezza misurata dalla linea di chiglia, oppure la lunghezza misurata dalla faccia prodiera del dritto di prora all'asse di rotazione del timone al predetto galleggiamento, se questo valore è superiore. Nelle navi progettate con un'inclinazione di chiglia, il galleggiamento al quale è misurata la lunghezza deve essere parallelo al galleggiamento di progetto;

g) «nave da pesca» qualsiasi nave equipaggiata o utilizzata a fini commerciali per la cattura del pesce o di altre risorse marine viventi;

h) «nave da pesca nuova», una nave da pesca per la quale a decorrere dal 1° gennaio 1999 incluso sia stato stipulato il contratto di costruzione o il contratto per una rilevante trasformazione, oppure il contratto di costruzione o di rilevante trasformazione sia stato stipulato anteriormente al 1° gennaio 1999 e la nave sia stata consegnata tre anni o più dopo tale data, oppure, in mancanza di un contratto di costruzione, a decorrere dal 1° gennaio 1999 incluso sia stata impostata la chiglia, o sia iniziata la costruzione identificabile con una nave particolare, o sia iniziato il montaggio con l'impiego di almeno 50 tonnellate o dell'uno per cento della massa stimata di tutti i materiali di struttura, se quest'ultimo valore è inferiore;

i) «nave da pesca esistente», una nave da pesca che non sia una nave nuova;

l) «organismo riconosciuto», un organismo riconosciuto a norma del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314;

m) «protocollo» il protocollo di Torremolinos del 1993 relativo alla Convenzione internazionale di Torremolinos sulla sicurezza delle navi da pesca del 1977, ratificato con la legge 17 dicembre 1999.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle navi da pesca marittime di lunghezza uguale o superiore a ventiquattro metri, sia nuove che esistenti, nella misura in cui a queste ultime si applica l'allegato al protocollo di Torremolinos, che battono bandiera italiana e sono comunque iscritte nei registri nazionali, oppure operano nelle acque interne o nel mare territoriale italiano, oppure sbarcano le catture nei porti italiani.

2. Le unità da diporto che praticano la pesca a fini non commerciali sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto.

3. Sono fatte salve le vigenti disposizioni che disciplinano la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro sulle navi da pesca.

Art. 3.

Disposizioni generali

1. Le disposizioni di cui all'allegato del protocollo di Torremolinos si applicano alle navi da pesca di cui all'art. 2, comma 1, a meno che l'allegato I del presente decreto non disponga altrimenti.

2. Le navi da pesca esistenti soddisfano i requisiti pertinenti dell'allegato del protocollo di Torremolinos entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. I requisiti di cui ai capitoli IV, V, VII e IX dell'allegato del protocollo di Torremolinos previsti per le navi di lunghezza uguale o superiore a 45 metri sono applicati anche alle navi da pesca nuove di lunghezza uguale o superiore a 24 metri, a meno che l'allegato II del presente decreto non disponga altrimenti.

4. Le navi da pesca che operano nelle aree particolari indicate nell'allegato III del presente decreto, devono soddisfare le disposizioni applicabili alle aree in questione, secondo quanto stabilito nell'allegato stesso.

5. Tutte le navi da pesca devono soddisfare i requisiti di sicurezza specifici stabiliti nell'allegato IV del presente decreto.

6. Fatte salve le vigenti disposizioni in materia di pesca nelle acque nazionali, le navi da pesca battenti la bandiera di un Paese terzo non possono operare nelle acque interne o nel mare territoriale italiano o sbarcare catture in un porto nazionale, a meno che le amministrazioni dei rispettivi Stati di bandiera certifichino che esse soddisfano i requisiti di cui al presente decreto

7. L'equipaggiamento marittimo di cui all'allegato A.1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, conforme ai requisiti ivi contenuti ed installato a bordo di una nave da pesca a norma del presente decreto, è ritenuto automaticamente conforme alle disposizioni di quest'ultimo, a prescindere dal fatto che queste prevedano che esso debba essere approvato o sottoposto a prove che soddisfino l'amministrazione.

Art. 4.

Requisiti specifici, esenzioni ed equivalenze

1. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, preventivamente notificato alla Commissione europea, possono essere adottate:

a) misure di sicurezza specifiche per le navi da pesca che operano in determinate aree per tener conto di situazioni locali, quali la natura e le condizioni climatiche delle acque, la lunghezza dei viaggi e le caratteristiche ed i materiali di costruzione delle navi stesse. Le predette misure di sicurezza specifiche sono aggiunte all'allegato III del presente decreto;

b) misure contenenti esenzioni conformemente alle disposizioni del capitolo I, regola 3, paragrafo 3 dell'allegato alla convenzione di Torremolinos;

c) misure che consentano l'impiego di impianti equivalenti conformemente alle disposizioni del capitolo I regola 4 paragrafo 1 dell'allegato al protocollo della convenzione di Torremolinos.

Art. 5.

Norme di progettazione, costruzione e manutenzione

1. Le norme di progettazione, costruzione e manutenzione dello scafo, delle macchine principali e ausiliarie e degli impianti elettrici e automatici di una nave da pesca sono quelle in vigore alla data della sua costruzione, specificate, ai fini della classificazione, da un organismo riconosciuto.

Art. 6.

Certificato

1. L'Autorità marittima rilascia il certificato per le navi da pesca a cui si applica il presente decreto secondo il modello di cui all'allegato V al decreto stesso.

2. L'Autorità marittima provvede ad annotare sul certificato in quale area geografica la nave da pesca è abilitata ad operare.

3. Il certificato ha una validità di quattro anni, con obbligo di visite periodiche e intermedie secondo quanto previsto dall'art. 7, e sostituisce i certificati di sicurezza previsti dall'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, nonché il certificato di cui al capitolo I, regola 7, dell'allegato del protocollo di Torremolinos.

4. Il certificato può essere prorogato, con le modalità di cui all'art. 8 della legge 5 giugno 1962, n. 616 ed al capitolo I, regola 11, dell'allegato del protocollo di Torremolinos.

5. Nei porti di Paesi membri dell'Unione europea, il certificato può essere rilasciato dalle autorità locali in nome e per conto dello Stato italiano, a richiesta dell'autorità consolare, dopo aver sottoposto a visita la nave da pesca ed averla riscontrata conforme alle disposizioni del presente decreto. In questo caso il certificato riporta l'indicazione che lo stesso è stato rila-

sciato a richiesta dello Stato italiano. L'Autorità locale invia, tramite quella consolare, una copia del certificato e del verbale di visita all'amministrazione.

Art. 7.

Visite

1. Le navi da pesca, a cui si applica il presente decreto, sono soggette alle visite previste dal capitolo I, regola 6, dell'allegato del protocollo di Torremolinos.

2. Dopo un periodo di disarmo di durata superiore a tre mesi deve essere eseguita una visita occasionale, mirante ad accertare il mantenimento delle condizioni di sicurezza attestate dal certificato in vigore.

3. Le visite sono effettuate con le modalità e con le procedure di cui al capo IV della legge 5 giugno 1962, n. 616, e al Titolo II - Capitolo I del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435.

Art. 8.

Controlli

1. Le navi da pesca che operano nelle acque interne o nel mare territoriale o che sbarcano le loro catture nei porti nazionali e che non battono bandiera italiana, sono soggette al controllo delle locali autorità marittime per verificare che soddisfino le norme del presente decreto.

2. Agli stessi fini, le navi da pesca che non operano nelle acque interne o nel mare territoriale italiano, né sbarcano le loro catture nei porti nazionali, e che battono la bandiera di un altro Stato membro dell'Unione europea sono soggette, quando si trovano nei porti nazionali, al controllo delle autorità marittime locali.

3. Le navi da pesca che battono la bandiera di uno Stato terzo e che non operano nelle acque interne o nel mare territoriale italiano, né sbarcano le loro catture nei porti nazionali, ma si trovino in tali porti, sono soggette al controllo delle autorità marittime locali per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del protocollo di Torremolinos, subordinatamente all'entrata in vigore dello stesso.

4. Il controllo di cui ai commi 1, 2 e 3 è effettuato a norma dell'art. 4 del protocollo di Torremolinos.

Art. 9.

Modifiche tecniche

1. Eventuali modifiche alle norme tecniche allegate al presente decreto sono apportate con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali.

Art. 10.

Spese per le visite ed il rilascio del certificato

1. Le spese relative alle procedure finalizzate al rilascio del certificato di cui all'art. 6 e quelle per le visite di cui all'art. 7 sono a carico dell'armatore sulla base del costo effettivo del servizio reso, secondo tariffe stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed aggiornate almeno ogni due anni.

2. Con lo stesso decreto sono altresì determinate le modalità di versamento di cui al comma 1.

Art. 11.

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente decreto si applicano le disposizioni della legge 5 giugno 1962, n. 616, e del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1999

CIAMPI

D'Alema, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Letta, *Ministro per le politiche comunitarie*

Treu, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

Dini, *Ministro degli affari esteri*

Diliberto, *Ministro della giustizia*

Amato, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

De Castro, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

Cardinale, *Ministro delle comunicazioni*

Salvi, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Visto, *il Guardasigilli:* Diliberto

ALLEGATO I
(previsto dall'articolo 3, comma 1)

Adeguamento delle disposizioni contenute nell'allegato del protocollo di Torremolinos

CAPITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI
Regola 2: Definizioni

Al paragrafo 1, la definizione di "nave nuova" deve essere sostituita da quella di "nave nuova" da pesca di cui all'articolo 1 del presente decreto.

CAPITOLO V: PROTEZIONE CONTRO GLI INCENDI, RILEVAZIONE ED ESTINZIONE DEGLI INCENDI E LOTTA CONTRO GLI INCENDI

Regola 2:Definizioni

Al paragrafo 2, alla fine della definizione di prova standard del fuoco vanno aggiunte le seguenti modifiche, relativamente alla curva standard della temperatura:

"...La curva standard tempo-temperatura è una curva regolare che passa per i seguenti valori di incremento della temperatura media del forno: 20°

alla fine dei primi 5 minuti	576°
alla fine dei primi 10 minuti	679°
alla fine dei primi 15 minuti	738°
alla fine dei primi 30 minuti	841°
alla fine dei primi 60 minuti	945°

CAPITOLO VII: MEZZI DI SALVATAGGIO
Regola 1: Applicazione

Il paragrafo 2 viene così modificato:

"Le regole 13 e 14 si applicano anche alle navi esistenti di lunghezza uguale o superiore a 45 metri, purché l'amministrazione possa ritardare l'applicazione delle prescrizioni delle regole in questione fino al 1° febbraio 1999."

Regola 13: Apparecchi radio per mezzi di salvataggio

Il paragrafo 2 è così modificato:

"Gli apparecchi radiotelefonici VHF ricetrasmittenti presenti a bordo delle navi esistenti e non rispondenti alle norme di funzionamento adottate dall'Organizzazione possono essere accettati dall'amministrazione fino al 1° febbraio 1999, purché l'amministrazione sia soddisfatta della loro compatibilità con gli apparecchi radiotelefonici VHF ricetrasmittenti approvati."

CAPITOLO IX: RADIOCOMUNICAZIONI

Regola 1: Applicazione

Il paragrafo 1, seconda frase è modificato come segue:

"Tuttavia l'amministrazione, per le navi esistenti, può ritardare l'applicazione delle prescrizioni fino al 1° febbraio 1999.

Regola 3: Esenzioni

Il paragrafo 2, lettera c) è modificato come segue:

"quando la nave sarà messa definitivamente fuori servizio entro il 1° febbraio 2001."

ALLEGATO II
(previsto dall'articolo 3, comma 3)

Adeguamento delle disposizioni dei capitoli IV, V, VII e IX dell'allegato al protocollo di Torremolinos da applicare alle navi da pesca nuove di lunghezza uguale o superiore a 24 metri

CAPITOLO IV: INSTALLAZIONI ELETTRICHE E MACCHINE, LOCALI MACCHINE SENZA GUARDIA CONTINUA

Regola 1: Applicazione

Il testo è modificato come segue:
"Salvo disposizioni contrarie, il presente capitolo si applica alle navi da pesca nuove di lunghezza uguale o superiore a 24 metri."

Regola 7: Comunicazioni tra la timoneria ed il locale macchine
Al testo originario è aggiunta la seguente modifica:
"Le navi devono essere dotate di due mezzi di comunicazione separati. Uno di questi mezzi deve essere un telegrafo di macchina; tuttavia l'amministrazione più autorizzare, per le navi di lunghezza inferiore a 45 metri, i cui apparati motore sono comandati direttamente dalla timoniera, l'installazione di mezzi di comunicazione diversi dal telegrafo di macchina."

Regola 8: Comando dell'apparato motore dalla timoneria
Al paragrafo 1, lettera d), è aggiunto il seguente testo:
"...sala di comando delle macchine. Sulle navi di lunghezza inferiore a 45 metri, l'amministrazione può consentire che la stazione di comando del locale macchine sia costituita da una stazione di emergenza, purché i dispositivi di controllo e di comando nella timoneria siano soddisfacenti."

Regola 16: Sorgente principale di energia elettrica
Al paragrafo 1, lettera b), è aggiunto il seguente testo:
«. . . arresto di uno qualunque dei gruppi. Tuttavia, sulle navi di lunghezza inferiore a 45 metri, in caso di arresto di uno qualunque dei gruppi elettrogeni, è sufficiente che siano assicurati i servizi indispensabili per la propulsione e la sicurezza della nave.»
Regola 17: Sorgente di emergenza di energia elettrica
Al paragrafo 6 è aggiunto il seguente testo:
«Le batterie di accumulatori installate in base alla presente regola, eccettuate quelle installate per il funzionamento del trasmettitore e ricevitore radio a bordo delle navi di lunghezza inferiore a 45 metri, devono essere installate . . .»
Regola 22: Impianto di allarme
Al paragrafo 2, lettera a) è aggiunto il seguente testo:

«Detto impianto . . . segnale di allarme. Tuttavia, nelle navi di lunghezza inferiore a 45 metri, l'amministrazione pu- consentire che l'impianto sia in grado di indicare, con segnali sonori e luminosi, il funzionamento di ciascun segnale di allarme soltanto in timoneria.»

Al paragrafo 2, lettera b) è aggiunto il seguente testo:

«Sulle navi di lunghezza uguale o superiore a 45 metri, l'impianto di allarme deve essere collegato . . .»

Al paragrafo 2, lettera c) è aggiunto il seguente testo:

«Sulle navi di lunghezza uguale o superiore a 45 metri, un dispositivo di segnalazione per i meccanici . . .»

CAPITOLO V: PROTEZIONE CONTRO L'INCENDIO, RILEVAZIONE ED ESTINZIONE DELL'INCENDIO E LOTTA CONTRO L'INCENDIO

Regola 2: Definizioni

Il paragrafo 14, lettera b) è modificato come segue:

«. . . di almeno 375 kilowatt . . .»

PARTE C

Il titolo viene sostituito dal seguente testo:

«PARTE C - MISURE DI PROTEZIONE ANTINCENDIO APPLICABILI ALLE NAVI DI LUNGHEZZA UGUALE O SUPERIORE A 24 METRI MA INFERIORE A 60 METRI»

Regola 35: Pompe da incendio

Inserire il seguente paragrafo:

«In deroga alla regola V/35, paragrafo 1, devono essere sempre installate almeno due pompe da incendio.»

Aggiungere al paragrafo 8:

«o a 25 m3/h, se maggiore.»

Regola 40: Impianti di estinzione incendi nei locali macchine

Il paragrafo 1, lettera a) è modificato come segue:

«. . . non minore di 375 kilowatt. . .»

CAPITOLO VII: MEZZI DI SALVATAGGIO

Regola 1: Applicazione

Il paragrafo 1 è modificato come segue:

«1. Salvo disposizioni contrarie, il presente capitolo si applica alle navi da pesca nuove di lunghezza uguale o superiore a 24 metri.»

Regola 5: Numero e tipo dei mezzi di salvataggio collettivo e dei battelli di emergenza

1) L'inizio del paragrafo 3 è modificato come segue:

«Le navi di lunghezza inferiore a 75 metri, ma uguale o superiore a 45 metri, devono avere:»

2) « aggiunto un nuovo paragrafo 3 bis:

«3 bis. Le navi di lunghezza inferiore a 45 metri devono avere:

a) imbarcazioni e/o zattere di capacità totale sufficiente ad accogliere almeno il 200 % del numero totale delle persone a bordo. Di tali imbarcazioni e/o zattere, un numero sufficiente ad accogliere almeno tutte le persone a bordo deve poter essere messo a mare da un lato o dall'altro della nave;

b) un battello di emergenza, a meno che l'amministrazione lo ritenga non indispensabile avuto riguardo alle dimensioni ed alla manovrabilità della nave, alla vicinanza dei mezzi di ricerca e di salvataggio e dei sistemi di avviso meteorologici, nonché al fatto che la nave è impiegata in zone non colpite da cattivo tempo o in attività stagionali.»
3) Al paragrafo 4 è aggiunto il seguente testo:
«Invece di soddisfare i requisiti dei paragrafi 2, lettera a), 3, lettera a) e 3 bis, lettera a) le navi possono avere . . .»
Regola 10: Salvagenti anulari
1) Il paragrafo 1, lettera b) è modificato come segue:
«sei salvagenti anulari sulle navi di lunghezza inferiore a 75 metri, ma uguale o superiore a 45 metri;»
2) « inserito un nuovo paragrafo 1, lettera c):
«c) quattro salvagenti anulari sulle navi di lunghezza inferiore a 45 metri.»
Regola 13: Apparecchi radio per mezzi di salvataggio
« inserito il seguente paragrafo 1 bis:
«1 bis. Tuttavia, per le navi di lunghezza inferiore a 45 metri, il numero di tali apparecchi pu- essere ridotto a due, se l'amministrazione ritiene superfluo trasportarne tre, tenuto conto della zona in cui opera la nave e del numero di persone a bordo;».
Regola 14: Radar transponder
Alla fine è aggiunto il seguente testo:
«. . .in ogni imbarcazione di salvataggio. Tutte le navi di lunghezza inferiore a 45 metri devono essere dotate di almeno un radar transponder.»
CAPITOLO IX: RADIOCOMUNICAZIONI
Regola 1: Applicazione
Il paragrafo 1, prima frase è modificato come segue:
«Salvo espresse disposizioni contrarie, il presente capitolo si applica alle navi nuove di lunghezza uguale o superiore a 24 metri e a quelle esistenti di lunghezza uguale o superiore a 45 metri.»
Regola 7: Apparecchiature radio - zona marittima A1

E' inserito il nuovo paragrafo 4:

"Fatto salvo il disposto della regola 4, lettera a), l'amministrazione può esentare le navi da pesca nuove di lunghezza uguale o superiore a 24 metri, ma inferiore a 45 metri che operano esclusivamente nella zona marittima A1, dalle prescrizioni di cui alla regola 6, paragrafo 1, lettera f), e al,la regola 7, paragrafo 3, a condizione che siano provviste di un impianto radio WHF, come prescritto alla regola 6, paragrafo 1, lettera a), nonché di un impianto radio WHF che utilizza il sistema di chiamata selettiva numerica (DSC) per la trasmissione di richieste di soccorso da nave a terra, come disposto dalla regola 7, paragrafo 1, lettera a)".

ALLEGATO III
(previsto all'articolo 3, comma 4)

Disposizioni regionali e locali

A. Disposizioni applicabili alle regioni
«settentrionali»
1. Area geografica di applicazione
Salvo disposizioni contrarie, le acque situate a settentrione del confine indicato nella carta annessa al presente allegato, escluso il Mar Baltico. Tale confine corrisponde al seguente tracciato: 62 ° parallelo Nord a partire dalla costa occidentale della Norvegia fino al 4 ° di longitudine Ovest; da lì al 4 ° meridiano Ovest fino al 60 °30' di latitudine Nord; da lì 60 °30' di latitudine Nord fino ai5 ° di longitudine Ovest; da lì 5 ° meridiano Ovest fino a 60 ° di latitudine Nord; da lì 60 ° parallelo Nord fino ai 15 ° di longitudine Ovest; da lì 15 ° meridiano Ovest fino ai 62 ° di latitudine Nord;da lì 62 ° parallelo Nord fino ai 27 ° di longitudine Ovest; da lì 27 ° meridiano Ovest fino ai 59 ° di latitudine Nord e da lì 59 ° parallelo Nord verso occidente.
2. Definizioni
«Ghiaccio galleggiante pesante» è il ghiaccio galleggiante che ricopre almeno 8/10 della superficie marina.
3. Regola III/7, paragrafo 1 (Condizioni di servizio)
In aggiunta alle specifiche condizioni di servizio di cui alla regola III/7, paragrafo 1, devono essere considerate anche le seguenti condizioni di servizio:
e) la condizione di servizio b), c) o d), a seconda di quale garantisca i valori meno elevati dei parametri di stabilità definiti nella regola 2, è calcolata tenendo conto della tolleranza per l'accumulo di ghiaccio, secondo le prescrizioni della regola III/8;
f) per i pescherecci a cianciolo: partenza dalla zona di pesca con attrezzature di pesca, senza pescato e con il 30 % dei rifornimenti di generi di consumo, combustibile, ecc., ivi compresa la tolleranza per l'accumulo di ghiaccio, in conformità delle prescrizioni della regola III/8.
4. Regola III/8 (Accumulo di ghiaccio)
I requisiti specifici della regola III/8 e gli orientamenti specifici contenuti nella raccomandazione 2 della conferenza di Torremolinos si applicano all'interno della regione interessata, vale a dire anche al di fuori dei confini indicati nella carta che accompagna la raccomandazione in questione.
In deroga alle disposizioni della regola III/8, paragrafo 1, lettere a) e b), nei calcoli di stabilità per le navi che operano a Nord dei 63 ° di latitudine Nord, tra i 28 ° e gli 11 ° di longitudine Ovest, sideve tener conto della seguente tolleranza:

a) 40 kg per mq sui ponti esposti alle intemperie e sulle passerelle;
b) 10 kg per mq di superficie laterale di ciascun fianco della nave, sporgente al di sopra del piano di galleggiamento.

5. Regola VII/5, paragrafi 2, lettera b) e 3, lettera b) (Numero e tipo delle imbarcazioni di salvataggio e dei battelli di emergenza)

In deroga alle disposizioni della regola VII/5, paragrafi 2, lettera b), 3, lettera b) e 3 bis, per le navi da pesca il cui scafo è costruito in base alle norme di un organismo riconosciuto per effettuare il servizio in acque con un'elevata concentrazione di ghiaccio galleggiante, conformemente alla regola II/1/2 dell'allegato del protocollo di Torremolinos del 1993, il battello di emergenza o l'imbarcazione di salvataggio di cui ai paragrafi 2, lettera b), 3, lettera b) o 3 bis, lettera b) devono essere in parte coperti (secondo la regola VII/18) e avere una capacità sufficiente ad accogliere tutte le persone a bordo.

6. Regola VII/9 (Tute di immersione e dispositivi di protezione termica)

In deroga alle disposizioni della regola VII/9, per ogni persona a bordo deve essere disponibile una tuta di immersione di tipo approvato e della misura adeguata che sia conforme alle disposizioni della regola VII/25, ivi comprese le misure applicate alla suddetta regola ed elencate nel presente allegato al punto 1.8.

7. Regola VII/14 (radar transponder)

In aggiunta alle disposizioni del capitolo VII, parte B, tutti i battelli di emergenza, le imbarcazioni e le zattere di salvataggio devono essere permanentemente dotati di un radar transponder di tipo approvato in grado di operare sulla banda dei 9 GHz.

8. Regola VII/25 (Tute di immersione)

In deroga alle disposizioni della regola VII/25, ciascuna tuta di immersione di cui al punto 1.6 del presente allegato deve essere di materiale isolante e deve inoltre essere conforme alle prescrizioni in materia di galleggiamento di cui alla regola VII/24, paragrafo 1, lettera c), punto i). Devono inoltre essere soddisfatte tute le altre prescrizioni del caso di cui alla regola VII/25.

9. Regola X/3, paragrafo 7 (Radar)

In deroga alle disposizioni della regola X/3, paragrafo 7, le navi di lunghezza uguale o superiore a 24 metri devono essere munite di radar, a soddisfazione dell'amministrazione. Il radar deve poter funzionare nella banda dei 9 GHz.

10. Regola X/5 (Mezzi di segnalazione)

In aggiunta alle disposizioni della regola X/5, quando operano in acque in cui possa riscontrarsi ghiaccio galleggiante, le navi devono essere dotate di almeno una lampada per segnalazioni con una capacità minima di illuminazione pari a 1 lux misurata alla distanza di 750 metri.

B. Disposizioni applicabili alle regioni «meridionali»

1. Area geografica di applicazione

Mare Mediterraneo e zone costiere entro 20 miglia dalla costa della Spagna e del Portogallo, della zona estiva dell'Oceano Atlantico, secondo le definizioni contenute nella carta delle zone e delle regioni stagionali di cui all'allegato II della convenzione internazionale sulla linea di massimo carico del 1966 (1), modificata.

2. Regola VII/9, paragrafo 1 (Tute di immersione)

Tenuto conto delle disposizioni di cui al paragrafo 4 della regola VII/B/9, alla fine del paragrafo 1 è aggiunta la seguente frase:

«Per le navi di lunghezza inferiore a 45 metri, il numero massimo delle tute di immersione può essere due.»

3. Regola IX/1 (Radiocomunicazioni)
« aggiunto un nuovo paragrafo 1 bis:

«Il presente capitolo si applica anche alle navi nuove di lunghezza uguale o superiore a 24 metri, purché la zona in cui operano sia coperta adeguatamente da una stazione costiera che opera in base al piano generale dell'IMO.»

(1) Convenzione internazionale del 1966 sulla linea di massimo carico, adottata il 5 aprile 1966 dalla Conferenza internazionale sulla linea di massimo carico, tenutasi a Londra su invito dell'Organizzazione consultiva intergovernativa della navigazione marittima (OCIM).

REGIONE SETTENTRIONALE
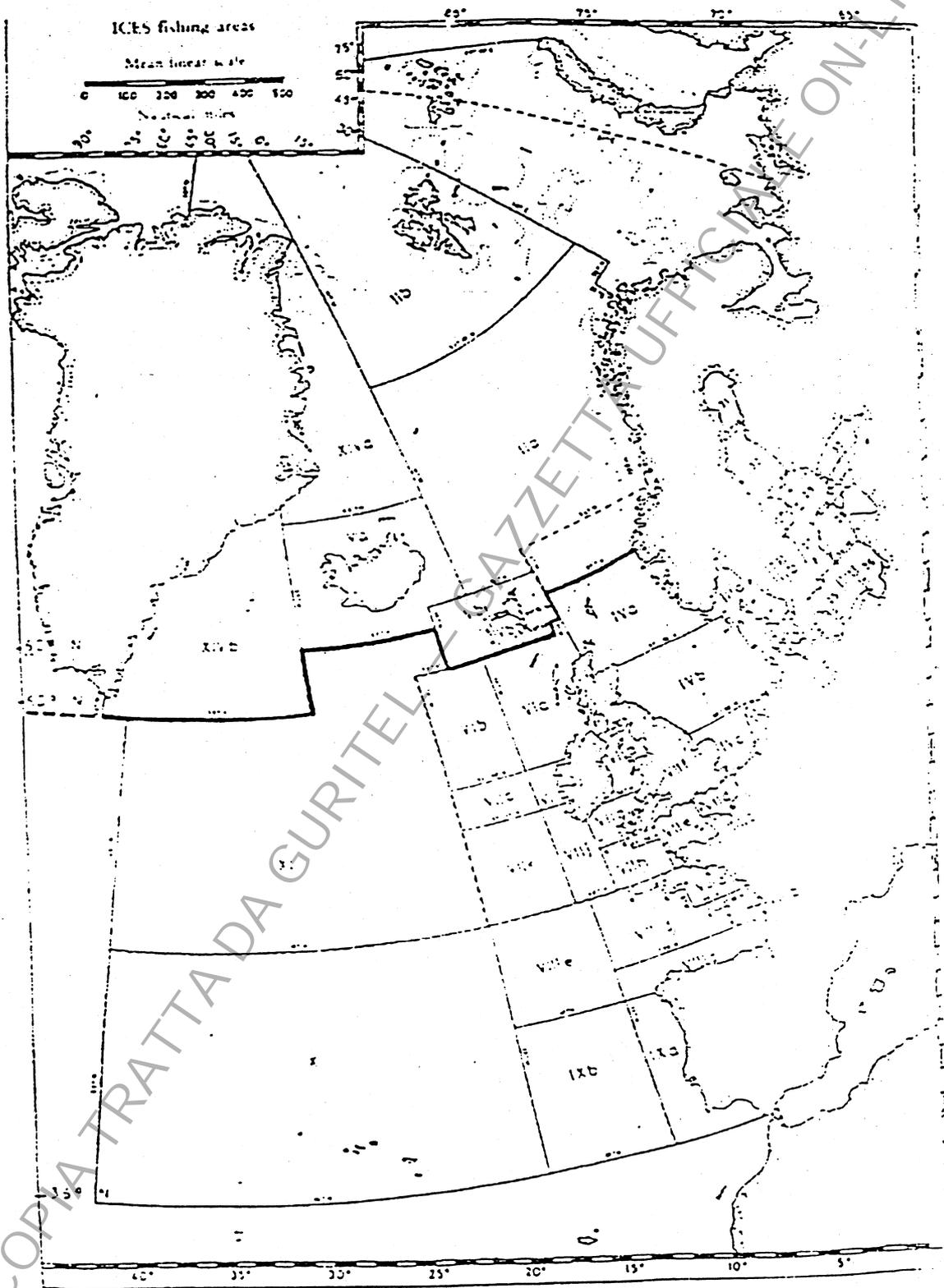
ALLEGATO IV
(previsto dall'articolo 3, comma 5)

Requisiti di sicurezza specifici

CAPITOLO II: COSTRUZIONE, TENUTA STAGNA E EQUIPAGGIAMENTO

Aggiungere le seguenti nuove regole:

«Regola 16: Ponti di lavoro in una sovrastruttura chiusa

1. Questi ponti sono dotati di un sistema efficace di svuotamento con adeguata capacità di drenaggio per smaltire le acque di lavaggio e i visceri di pesce.
2. Tutte le aperture necessarie per le operazioni di pesca devono essere dotate di un sistema di chiusura rapido ed efficace azionabile da una sola persona.
3. Le catture, qualora siano trasferite su tali ponti per essere manipolate o trattate, sono collocate in un compartimento. Tali compartimenti sono conformi alla regola 11 del capitolo III. Viene installato un efficace sistema di svuotamento e prevista un'adeguata protezione contro un afflusso accidentale di acqua sul ponte di lavoro.
4. Sono previste almeno due uscite da tali ponti.
5. L'altezza massima libera in qualsiasi punto dello spazio di lavoro non è inferiore a 2 metri.
6. « previsto un sistema di ventilazione fisso che consente almeno sei ricambi d'aria all'ora.

Regola 17: Marche d'immersione

1. Tutte le navi sono dotate di marche d'immersione in decimetri a prora e a poppa su entrambe le murate.
2. Tali marche sono collocate il più vicino possibile alle perpendicolari.

Regola 18: Cisterne per pesce in acqua di mare refrigerata (RSW-refrigerated sea water) o raffreddata (CSW-chilled sea water)

1. Qualora si utilizzino cisterne RSW o CSW o tipi di cisterne analoghi, tali cisterne sono dotate di un impianto separato fisso di riempimento e svuotamento dell'acqua di mare.
2. Se tali cisterne devono essere usate anche per trasportare carichi secchi, esse sono dotate di un impianto di sentina e di dispositivi adeguati per evitare che l'acqua della cisterna penetri nell'impianto di sentina.»

CAPITOLO III: STABILITA E STATO DI NAVIGABILITA CORRISPONDENTE

Regola 9: Prove di stabilità

« aggiunto il seguente nuovo paragrafo 4:

«4. La prova di stabilità e la determinazione delle condizioni previste dalla regola III/9, paragrafo 1 sono eseguite almeno ogni dieci anni.»

CAPITOLO IV: INSTALLAZIONI ELETTRICHE E MACCHINE. LOCALI MACCHINE SENZA GUARDIA CONTINUA

Regola 13: Macchine di governo

Aggiungere il seguente testo al paragrafo 10:

«Se tale sorgente di energia è elettrica, la sorgente di emergenza di energia elettrica deve essere in grado di alimentare i mezzi ausiliari di manovra del timone per almeno dieci minuti.»

Regola 16: Sorgente principale di energia elettrica

« aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3. I fanali di navigazione, se ad alimentazione esclusivamente elettrica, sono alimentati mediante un proprio quadro separato e per il loro controllo sono installati dispositivi adeguati.»

Regola 17: Sorgente di emergenza di energia elettrica

In deroga al paragrafo 2, per le navi di lunghezza uguale o superiore a 45 m la sorgente di emergenza di energia elettrica deve essere in grado di alimentare gli impianti elencati in tale regola per almeno 8ore.

CAPITOLO V: PROTEZIONE CONTRO L'INCENDIO, RILEVAZIONE ED ESTINZIONE DELL'INCENDIO E LOTTA CONTRO L'INCENDIO

Regola 22: Impianti di estinzione incendi nei locali macchine

In deroga alle disposizioni della presente regola, tutti i locali macchine della categoria A sono dotati di un impianto fisso di estinzione incendi.

Regola 40: Impianti di estinzione incendi nei locali macchine

In deroga alla disposizioni della presente regola, tutti i locali macchine della categoria A sono dotati di un impianto fisso di estinzione incendi.

ALLEGATO V
(previsto dall'articolo 6, comma 1)

MODELLI DEL CERTIFICATO DI CONFORMITA, DEL CERTIFICATO DI ESENZIONE E DELL'ELENCO DELLE DOTAZIONI

CERTIFICATO DI CONFORMITA'

Il presente certificato di conformità è integrato da un elenco delle dotazioni.

(Timbro ufficiale) **(Paese)**

per nave da pesca nuova/esistente (1) ...

rilasciato in base alle disposizioni della

....

(denominazione della o delle misure adottate dallo Stato membro)

e che conferma la conformità della nave indicata in appresso alle disposizioni della direttiva 97/70/CE del Consiglio che istituisce un regime armonizzato di sicurezza per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri

con l'autorizzazione del governo di ....

(denominazione ufficiale completa dello Stato membro)

da ....

(denominazione ufficiale completa dell'organismo competente riconosciuto ai sensi della direttiva 94/57/CE del Consiglio)

Nome della nave	Numeri e lettere che distinguono la nave	Porto di immatricolazione	Lunghezza (2)

Data del contratto di costruzione o di grande trasformazione : . ...

Data di impostazione della chiglia o in cui la nave si trova in una fase analoga di costruzione : . ...

Data di consegna o di completamento dei lavori di grande trasformazione : . ...

(1) Cancellare la dicitura inutile ai sensi delle definizioni di cui all'articolo 1, lettere h) ed i).

(2) Per la definizione di lunghezza, cfr. l'articolo 1, lettera f)

(Verso del certificato)

Visita iniziale

SI CERTIFICA:

1. che la nave è stata visitata in conformità delle disposizioni della regola I/6, paragrafo 1, lettera a) dell'allegato al protocollo di Torremolinos del 1993;
2. che in seguito a tale visita si è constatato che:
   1. la nave è pienamente conforme alle disposizioni della direttiva 97/70/CE del Consiglio;
   2. l'immersione d'esercizio massima ammissibile corrispondente a ciascuna condizione di servizio della nave è indicata nel libretto delle istruzioni per la stabilità approvato in data ....;
3. che il presente certificato è/non è (1) accompagnato da un certificato di esenzione.

Il presente certificato è valido fino a .... sotto condizione delle visite previste dalla regola I/6, paragrafo 1, lettera b), ii), iii) e lettera c).

Rilasciato a., il..., ...
(luogo di rilascio del certificato) (data del rilascio)

....
(Firma del funzionario responsabile del rilascio del certificato)
e/o
(Timbro dell'organismo incaricato del rilascio)

Se il presente documento è firmato, deve essere aggiunto il seguente paragrafo:
Il sottoscritto dichiara di essere debitamente autorizzato a rilasciare il presente certificato dallo Stato membro summenzionato.

....
(Firma)

---

(1) Cancellare la dicitura inutile.

(Pagina successiva del certificato)

Visto per prorogare la validità del certificato per un periodo di tempo, ove si applichi la regola I/11, paragrafo 1

La validità del presente certificato è prorogata fino a ....
secondo le disposizioni della regola I/11, paragrafo 1.

Firmato: .
(Firma del funzionario responsabile del rilascio dell'autorizzazione)

Luogo: ....

Data: ....

....
(Timbro o sigillo dell'autorità responsabile del rilascio)

Visto per prorogare la validità del certificato fino al raggiungimento del porto in cui si effettua la visita o per un periodo di tempo, ove si applichi la regola I/11, paragrafo 2 o la regola I/11, paragrafo 4

La validità del presente certificato è prorogata fino a ....
secondo le disposizioni della regola I/11, paragrafo 2 o della regola I/11, paragrafo 4 (1).

Firmato: ....
(Firma del funzionario responsabile del rilascio dell'autorizzazione)

Luogo: ....

Data: ....

....
(Timbro o sigillo dell'autorità responsabile del rilascio)

(1) Cancellare la dicitura inutile.

(Pagina successiva del certificato)

Visto per le visite periodiche

Visita dell'equipaggiamento

SI CERTIFICA che, a seguito di una visita effettuata in conformità della regola I/6, paragrafo 1, lettera b) ii), la nave è risultata conforme alle prescrizioni applicabili.

Firmato: ....
(Firma del funzionario responsabile del rilascio dell'autorizzazione)
Luogo: ....

Data: ....

....
(Timbro o sigillo dell'autorità responsabile del rilascio)

Visita degli apparecchi radio

SI CERTIFICA che, a seguito di una visita effettuata in conformità della regola I/6, paragrafo 1, lettera b) iii), la nave è risultata conforme alle prescrizioni applicabili.

Prima visita periodica degli apparecchi radio:

Firmato: ....
(Firma del funzionario responsabile del rilascio dell'autorizzazione)

Luogo: ....

Data: ....

....
(Timbro o sigillo dell'autorità responsabile del rilascio)

(Pagina successiva del certificato)

Seconda visita periodica degli apparecchi radio:

Firmato: ....
(Firma del funzionario responsabile del rilascio dell'autorizzazione)

Luogo: ....

Data: ....

....
(Timbro o sigillo dell'autorità responsabile del rilascio)

Terza visita periodica degli apparecchi radio:

Firmato: ....
(Firma del funzionario responsabile del rilascio dell'autorizzazione)

Luogo: ....

Data: ....

....
(Timbro o sigillo dell'autorità responsabile del rilascio)

Visto per la visita intermedia

SI CERTIFICA che, a seguito di una visita effettuata in conformità della regola I/6, paragrafo 1, lettera c), la nave è risultata conforme alle prescrizioni applicabili.

Firmato: ....
(Firma del funzionario responsabile del rilascio dell'autorizzazione)

Luogo: ....
data: ....

....
(Timbro o sigillo dell'autorità responsabile del rilascio)

CERTIFICATO DI ESENZIONE

(Timbro ufficiale) (Paese)

per nave da pesca nuova/esistente (1)

rilasciato in base alle disposizioni della

....

(denominazione della o delle misure adottate dallo Stato membro)

e che conferma la conformità della nave indicata in appresso alle disposizioni della direttiva 97/70/CE del Consiglio che istituisce un regime armonizzato di sicurezza per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri

con l'autorizzazione del governo di ....
(denominazione ufficiale completa dello Stato membro)

da ....
(denominazione ufficiale completa dell'organismo competente riconosciuto ai sensi della direttiva 94/57/CE del Consiglio)

Caratteristiche della nave

Nome della nave	Numeri e lettere che distinguono la nave	Porto di immatricolazione	Lunghezza (2)

(1)Cancellare la dicitura inutile ai sensi delle definizioni di cui all'articolo 1lettere h) ed i).
(2)Per la definizione di lunghezza, cfr. l'articolo 1, lettera f).

(Verso del certificato)

SI CERTIFICA:

che la nave, in virtù della regola ...., è esentata dall'applicazione delle prescrizioni relative a

....

....

Indicare le condizioni, se ve ne sono, alle quali è subordinato il rilascio del certificato di esenzioni:

....

....

Il presente certificato è valido al ...., a condizione che il certificato di conformità al quale è allegato il presente certificato rimanga valido.

Rilasciato a .... il ....

(luogo di rilascio del certificato) (data del rilascio)

....

(Firma del funzionario responsabile del rilascio del certificato)

e/o

(Timbro dell'organismo incaricato del rilascio)

Se il presente documento è firmato, deve essere aggiunto il seguente paragrafo:

Il sottoscritto dichiara di essere debitamente autorizzato a rilasciare il presente certificato dallo Stato membro summenzionato.

....

(Firma)

(Pagina successiva del certificato)

Visto per prorogare la validità del certificato per un periodo di tempo, ove si applichi la regola I/11, paragrafo 1

La validità del presente certificato è prorogata fino a ....
in conformità alle disposizioni della regola I/11, paragrafo 1.
Firmato: ....
(Firma del funzionario responsabile del rilascio dell'autorizzazione)
Luogo: ....
Data: ....

....
(Timbro o sigillo dell'autorità responsabile del rilascio)

Visto per prorogare la validità del certificato fino al raggiungimento del porto in cui si effettua la visita o per un periodo di tempo, ove si applichi la regola I/11, paragrafo 2 o la regola I/11, paragrafo 4

La validità del presente certificato è prorogata fino a ....
in conformità alle disposizioni della regola I/11, paragrafo 2 o della regola I/11, paragrafo 4(1).

Firmato: ....
(Firma del funzionario responsabile del rilascio dell'autorizzazione)
Luogo: ....
Data: ....

....
(Timbro o sigillo dell'autorità responsabile del rilascio)

(1) Cancellare la dicitura inutile.

(Modello da allegare al certificato di conformità)

ELENCO DELLE DOTAZIONI
per il certificato di conformità

Il presente elenco deve essere permanentemente allegato al certificato di conformità

Elenco delle dotazioni in conformità della direttiva 97/70/CE del Consiglio che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri

1. Caratteristiche della nave

Nome della nave	Numeri e lettere che distinguono la nave	Porto di immatricolazione	Lunghezza (2)

2. Caratteristiche dei mezzi di salvataggio

1. Numero totale di persone cui sono destinati i mezzi di salvataggio.	....	
	A sinistra	A dritta
2. Numero complessivo delle imbarcazioni di salvataggio..	....	....
2.1. Capacità complessiva delle imbarcazioni di salvataggio	....	....
2.2. Numero delle imbarcazioni di salvataggio parzialmente chiuse (regola VII/18)..	....	....
2.3. Numero delle imbarcazioni di salvataggio totalmente chiuse (regola VII/19)..	....	....
3. Numero dei battelli di emergenza	....	....
3.1. Numero di battelli compresi nel numero complessivo di imbarcazioni di salvataggio suddetto..	....	....
4. Zattere di salvataggio	....	....
4.1. Zattere per le quali sono prescritti		

dispositivi di tipo approvato per la messa a mare	....	....
4.1.1. Numero complessivo	....	....
4.1.2. Capacità complessiva	....	....
4.2. Zattere per le quali non sono prescritti dispositivi di tipo approvato per la messa a mare	....	....
4.2.1. Numero complessivo	....	....
4.2.2. Capacità complessiva	....	....
5. Numero dei salvagenti anulari..	....	....
6. Numero di cinture di salvataggio	....	....
7. Tute di immersione..	....	....
7.1. Numero complessivo..	....	....
7.2. Numero di tute conformi alle prescrizioni applicabili alle cinture di salvataggio	....	....
8. Numero di dispositivi di protezione termica (1)..	....	....
9. Installazioni radioelettriche impiegate a bordo dei mezzi di salvataggio	....	....
9.1. Numero dei radar a risposta	....	....
9.2. Numero di apparecchi radiotelefonici VHF ricetrasmittenti..	....	....
	....	....

(1) Per la definizione di lunghezza, cfr. l'articolo 1, lettera f).
(1) Ad eccezione di quelli previsti dalle regole VII/17, paragrafo 8, punto xxi) e VII/20, paragrafo 5, lettera a

3. Caratteristiche degli impianti radio

Impianti	Dotazione effettiva
1. Sistemi primari.	....
1.1. Installazione radio VHF:.	....
1.1.1. Codificatore DSC.	....
1.1.2. Ricevitore di ascolto DSC.	....

1.1.3. Radiotelefonia.	....
1.2. Installazione radio MF.	....
1.2.1. Codificatore DSC.	....
1.2.2. Ricevitore di ascolto DSC.	....
1.2.3. Radiotelefonia.	....
1.3. Installazione radio MF/HF.	....
1.3.1. Codificatore DSC.	....
1.3.2. Ricevitore di guardia DSC.	....
1.3.3. Radiotelefonia.	....
.3.4. Radiotelegrafia a stampa diretta.	....
1.4. Stazione terrestre di nave INMARSAT.	....
·2. Mezzi secondari di allarme.	....
3. Dispositivi per la ricezione di informazioni sulla sicurezza in mare.	....
3.1. Ricevitore NAVTEX.	....
3.2. Ricevitore EGC.	....
3.3. Ricevitore HF radiotelegrafia a stampa diretta.	....

Impianti	Dotazione effettiva
4. EPIRB satellitare.	....
4.1. COSPAS-SARSAT.	....
2. INMARSAT.	....
5. EPIRB VHF.	....
6. Radar a risposta della nave.	....
7. Ricevitore di ascolto operante su frequenza radiotelefonica di soccorso di 2 182 kHz (1).8. Dispositivo di emittenza del segnale di allarme radiotelefonico su 2 182 kHz (2).	....

(1) Se il comitato di sicurezza marittima dell'Organizzazione non ha stabilito un'altra data, questa voce potrà non comparire sull'elenco allegato ai certificati rilasciati a decorrere dal 1o febbraio 1999.

(2) Questa voce potrà non comparire sull'elenco allegato ai certificati rilasciati a decorrere dal 1o febbraio 1999.

4. Metodi impiegati per garantire la disponibilità di impianti radio (regola IX/14)

4.1. Duplicazione delle dotazioni: .

4.2. Manutenzione a terra: .4.3. Capacità di manutenzione in mare: .

SI CERTIFICA, che il presente elenco delle dotazioni è valido in tutti i suoi elementi.

Rilasciato a .... il ....
(luogo di rilascio del certificato) (data del rilascio)

...

(Firma del funzionario responsabile del rilascio del certificato)
e/o
(Timbro dell'organismo incaricato del rislascio)

Se il presente documento è firmato, deve essere aggiunto il seguente paragrafo:

Il sottoscritto dichiara di essere debitamente autorizzato a rilasciare il presente certificato dallo Stato membro summenzionato.

...

(Firma)

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione della legge, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La direttiva 97/70/CE del Consiglio dell'11 dicembre 1997 è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. L/34 del 9 febbraio 1998.

— La direttiva 1999/19/CE della Commissione del 18 marzo 1999 è stata pubblicata nella GUCE n. L/83 del 27 marzo 1999.

— La legge 5 giugno 1962, n. 616, concerne «Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare».

— La legge 14 luglio 1965, n. 963, reca «Disciplina della pesca marittima».

— La legge 2 maggio 1983, n. 293, reca «Adesione alla convenzione internazionale sulla sicurezza delle navi da pesca, adottata a Torremolinos il 2 aprile 1977, e sua esecuzione».

— La legge 17 dicembre 1999, n. 511, reca «Adesione della Repubblica italiana al protocollo del 1993 relativo alla Convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca, fatto a Torremolinos il 2 aprile 1993».

— Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, reca «Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/697/CEE relative al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro».

— Il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, reca l'attuazione della direttiva 94/57/CE relativa alle «Disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime» e della direttiva 97/58/CE che modifica la direttiva 94/57/CE.

— Il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, reca «Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485».

— Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, concerne «Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, concerne «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima)».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, reca «Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, reca «Approvazione del regolamento di sicurezza della navigazione e della vita umana in mare».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, concerne «Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo».

— Il decreto del Ministro della marina mercantile in data 22 giugno 1982 reca «Approvazione del regolamento di sicurezza per le navi abilitate all'esercizio della pesca costiera (locale e ravvicinata)» ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 22 luglio 1982.

Note all'art. 1:

— L'articolo 16 del codice della navigazione così recita:

«Art. 16 *(Circoscrizione del litorale della Repubblica)*. — Il litorale della Repubblica è diviso in zone marittime; le zone sono suddivise in compartimenti e questi in circondari.

Alla zona è preposto un direttore marittimo, al compartimento un capo del compartimento, al circondario un capo del circondario. Nell'ambito del compartimento in cui ha sede l'ufficio della direzione marittima, il direttore marittimo è anche capo del compartimento. Nell'ambito del circondario in cui ha sede l'ufficio del compartimento, il capo del compartimento è anche capo del circondario.

Negli approdi di maggiore importanza in cui non hanno sede né l'ufficio del compartimento né l'ufficio del circondario sono istituiti uffici locali di porto o delegazioni di spiaggia, dipendenti dall'ufficio circondariale.

Il capo del compartimento, il capo del circondario e i capi degli altri uffici marittimi dipendenti sono comandanti del porto o dell'approdo in cui hanno sede».

— Per quanto concerne la legge 2 maggio 1983, n. 293, vedi nelle note alle premesse.

— Per il quanto concerne il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, vedi nelle note alle premesse.

— Per quanto concerne la legge 17 dicembre 1999, n. 511, vedi nelle note alle premesse.

Note all'art. 3:

—Il capitolo IV dell'allegato del protocollo di Torremolinos concerne: «Installazioni elettriche e macchinario - locali macchine senza guardia continua».

— Il capitolo V dell'allegato del protocollo di Torremolinos concerne: «Protezione contro l'incendio; rivelazione ed estinzione dell'incendio e lotta contro l'incendio».

— Il capitolo VII dell'allegato del protocollo di Torremolinos concerne: «Mezzi di salvataggio».

— Il capitolo IX dell'allegato del protocollo di Torremolinos concerne: «Radiocomunicazioni».

— L'allegato A.1 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, concerne: «Equipaggiamento per il quale esistono norme di prove dettagliate negli strumenti internazionali».

Note all'art. 4:

— Il testo del paragrafo 3), della regola 3 del capitolo I dell'allegato alla convenzione di Torremolinos è il seguente:

«3) L'Amministrazione può esonerare qualsiasi nave impiegata esclusivamente nell'esercizio della pesca in prossimità della costa del proprio Paese dall'applicazione di una qualunque delle prescrizioni del presente allegato, se reputa che tale applicazione non sia pratica e ragionevole, avuto riguardo alla distanza tra la zona di impiego della nave ed il suo porto base nel Paese, al tipo di nave, alle condizioni meteorologiche ed all'assenza dei rischi generali per la navigazione, a condizione che la nave soddisfi ai requisiti di sicurezza che l'Amministrazione reputa adeguati al servizio cui è destinata e tali da garantire la sua sicurezza globale».

— Il testo del paragrafo (1) della regola 4 (Equivalenze) del capitolo I dell'allegato al protocollo della convenzione di Torremolinos è il seguente:

«1) Quando le presenti regole prescrivono d'installare o di avere a bordo un determinato impianto, materiale, dispositivo o apparecchio, o un tipo dei medesimi, oppure di adottare una particolare disposizione, l'Amministrazione può consentire l'impiego o la dotazione di qualsiasi altro impianto, materiale, dispositivo o apparecchio, o tipo dei medesimi, o l'adozione di qualsiasi altra disposizione in tale nave, se viene accertato, a seguito di prove o in altro modo, che detto impianto, materiale, dispositivo o apparecchio, o tipo dei medesimi, o una disposizione siano di efficacia almeno equivalente a quella richiesta dalle presenti regole».

Note all'art. 6:

L'art. 36 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, così recita:

«Art. 36 *(Certificati)*. — 1. I documenti comprovanti l'adempimento delle prescrizioni relative alla sicurezza della vita umana in mare sono:

a) "certificato di sicurezza per navi da passeggeri": per le navi da passeggeri in navigazioni internazionali;

b) "certificato di sicurezza di costruzione per nave da carico": per le navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate in navigazioni internazionali;

c) "certificato di sicurezza per le dotazioni di navi da carico": per le navi da carico di cui al precedente punto *b)*;

d) "certificato di bordo libero":

per le navi di stazza lorda uguale o superiore a 150 tonnellate, la cui chiglia è stata impostata anteriormente al 21 luglio 1968 e per quelle di lunghezza uguale o superiore a 24 metri la cui chiglia è stata impostata il 21 luglio 1968 o successivamente, destinate a viaggi internazionali, fatta eccezione per i pescherecci, per le navi da diporto e in genere per le navi che non trasportano merci e passeggeri;

per le navi di stazza lorda uguale o superiore a 150 tonnellate destinate al trasporto di passeggeri in viaggi tra porti nazionali;

per le navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate destinate a viaggi tra porti nazionali;

e) "certificato di sicurezza radiotelegrafica per nave da carico": per le navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 1600 tonnellate in navigazioni internazionali;

f) "certificato di sicurezza radiotelefonica per nave da carico": per le navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 300 tonnellate e inferiori a 1600 tonnellate, in navigazioni internazionali;

g) "certificato di sicurezza per nave da passeggeri a propulsione nucleare": per le navi da passeggeri a propulsione nucleare in navigazione sia internazionali sia nazionali;

h) "certificato di sicurezza per navi da carico a propulsione nucleare": per le navi da carico a propulsione nucleare in navigazioni sia internazionali sia nazionali;

i) "certificato di esenzione": per le navi indicate nelle lettere precedenti, per le quali sia stata accordata l'esenzione dell'applicazione di una o più norme della legge o del presente regolamento;

l) "allegato al certificato di sicurezza per nave da passeggeri o di idoneità": per le navi da passeggeri di cui all'art. 45 del presente regolamento;

m) "certificato di idoneità": per le navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 25 tonnellate ma inferiore a 500 tonnellate in navigazioni internazionali, per i galleggianti di stazza lorda uguale o superiore a 200 tonnellate, nonché per le navi da passeggeri o da carico di stazza lorda uguale o superiore a 25 tonnellate in navigazioni nazionali, comprese quelle destinate a servizi speciali quali pesca, traghetto, rimorchio, salvataggio;

n) "annotazioni di sicurezza": per le navi ed i galleggianti di cui al secondo comma della lettera *f)* dell'art. 4 della legge e cioè:

navi da passeggeri di stazza lorda inferiore a 25 tonnellate in navigazioni nazionali, compresi i traghetti abilitati al trasporto di passeggeri nei suddetti limiti di stazza e navigazioni;

navi da carico di stazza lorda inferiore a 25 tonnellate in navigazioni sia internazionali sia nazionali, compresi i traghetti non abilitati al trasporto di passeggeri, i rimorchiatori, le navi di salvataggio le navi da pesca, nei suddetti limiti di stazza e navigazioni;

navi ad uso privato di qualsiasi stazza e abilitate a qualsiasi navigazione;

galleggianti di stazza lorda inferiore a 200 tonnellate».

— Il testo della regola 7 del capitolo I dell'allegato del protocollo di Torremolinos è il seguente:

«Regola 7 - Rilascio o vidimazione dei certificati.

(1) *(a)* Un certificato denominato "Certificato internazionale di sicurezza per nave da pesca" deve essere rilasciato, dopo la visita, a tutte le navi che soddisfano alle prescrizioni applicabili del presente allegato;

(b) quando ad una nave è stata accordata una esenzione ai sensi delle disposizioni del presente allegato, deve essere rilasciato un certificato denominato "Certificato internazionale di esenzione per nave da pesca" in aggiunta al certificato prescritto al comma *a)*.

(2) I certificati previsti al paragrafo (1) devono essere rilasciati o vidimati dall'amministrazione o da altre persone o organizzazioni debitamente autorizzati dall'amministrazione. In ogni caso l'amministrazione si assume la piena responsabilità del rilascio dei certificati».

— L'art. 8 della predetta legge 5 giugno 1962, n. 616, così recita:

«Art. 8 *(Proroga dei certificati di sicurezza o d'idoneità).* — La validità dei certificati di sicurezza o di idoneità può essere prorogata dall'autorità marittima per un periodo non superiore ad un mese.

Se la validità di uno dei certificati di sicurezza o d'idoneità scade quando la nave si trovi in un porto estero, l'autorità consolare può prorogarla per un periodo non superiore a cinque mesi al fine di permettere alla nave di completare il viaggio per l'Italia.

La nave alla quale sia stata concessa la proroga, di cui al precedente comma, non può ripartire dal porto nazionale ove ha completato il viaggio senza aver ottenuto il rinnovo del certificato.

Se la nave all'atto della scadenza di un certificato di sicurezza o di idoneità si trova impegnata, in traffici tra porti di Stati con i quali non esistono particolari accordi in materia di sicurezza della navigazione l'autorità consolare può prorogare la validità dei certificati scaduti per tutto il periodo durante il quale la nave resterà impegnata nei traffici predetti. Nel caso che tale periodo superi cinque mesi dalla scadenza dei certificati l'autorità consolare provvede a norma del secondo capoverso dell'art. 6.

I certificati scaduti devono essere comunque rinnovati non appena la nave approdi in un porto nazionale o in un porto di uno Stato con il quale esistono particolari accordi in materia di sicurezza della navigazione. A tale fine l'autorità consolare deve interessare l'autorità locale competente al rinnovo dei certificati scaduti».

— II testo della regola 11 del capitolo I dell'allegato del protocollo di Torremolinos è il seguente:

«Regola 11 — Durata e validità dei certificati.

(1) Un "Certificato internazionale di sicurezza per nave da pesca" è rilasciato per un periodo non superiore a quattro anni e non può essere prorogato per più di un anno sotto riserva dell'esecuzione delle visite periodiche e intermedie prescritte ai commi *(b)* e *(c)* del paragrafo (1) della regola (6), salvo quanto previsto ai paragrafi (2), (3) e (4). Un "Certificato internazionale di esenzione per nave da pesca" non potrà avere un periodo di validità superiore a quello del "Certificato internzionale di sicurezza per nave da pesca".

(2) Se una nave, alla data di scadenza o di cessazione della validità del proprio certificato, non si trova in un porto della Parte di cui è autorizzata a battere bandiera, la validità del certificato può essere prorogata dalla predetta Parte. Tale proroga può essere accordata soltanto allo scopo di consentire alla nave di completare il suo viaggio fino a un porto della predetta Parte o a un porto in cui deve essere sottoposta a visita, e solo nei casi in cui tale misura appaia appropriata e ragionevole.

(3) Nessun certificato può essere in tal modo prorogato per un periodo superiore a cinque mesi, e la nave a cui tale proroga è stata accordata non può, al suo arrivo in un porto della Parte di cui è autorizzata a battere bandiera o nel porto in cui deve essere visitata, essere autorizzata in virtù di tale proroga a lasciare quel porto senza aver ottenuto un nuovo certificato.

(4) Un certificato che non sia stato prorogato in base alle disposizioni del paragrafo (2) può essere prorogato dall'amministrazione per un periodo di grazia non superiore a un mese dalla data di scadenza su di esso indicata.

(5) Un certificato rilasciato ai sensi della regola 7 o 8 cessa di avere validità in ognuno dei seguenti casi:

(a) se le relative visite non sono state completate entro i periodi specificati dalla regola 6;

(b) se il certificato non è vidimato in conformità con le presenti regole;

(c) dopo trasferimento della nave alla bandiera di un altro Stato. Un nuovo certificato può essere rilasciato solo quando il governo responsabile per il suo rilascio ritiene con sua piena soddisfazione che la nave corrisponda alle prescrizioni dei commi *(a)* e *(b)* del paragrafo (3) della regola 6. Nel caso di un trasferimento di bandiera tra due Parti, se richiesto entro tre mesi dalla data di trasferimento, il governo dello Stato di cui la nave era autorizzata a battere precedentemente bandiera, deve trasmettere, appena possibile, all'amministrazione copia dei certificati che la nave aveva prima del trasferimento e, se disponibili, copia dei relativi rapporti di visita».

Note all'art. 7:

— Il testo della regola 6 del capitolo I dell'allegato del protocollo di Torremolinos è il seguente:

«Regola 6 - Visite.

(1) Ogni nave deve essere sottoposta alle visite sotto specificate:

(a) Una visita iniziale prima che la nave entri in servizio o prima che venga rilasciato per la prima volta il certificato prescritto dalla Regola 7, comprendente una ispezione completa della sua struttura e della stabilità, delle macchine, del materiale di armamento, ivi compresa a secco dello scafo, come pure una visita interna ed esterna delle caldaie e dell'equipaggiamento, nella misura in cui la nave è soggetta al presente allegato. Questa visita deve essere effettuata in modo da verificare che i dispositivi, il materiale, le dimensioni della struttura, le caldaie, gli altri recipienti in pressione e i relativi ausiliari, le macchine principali ed ausiliarie, gli impianti elettrici, le installazioni radioelettriche comprese quelle che sono utilizzate nei dispositivi di salvataggio, i sistemi e i dispositivi di sicurezza e di protezione antincendio, i mezzi e i dispositivi di salvataggio, il materiale di navigazione a bordo, le pubblicazioni nautiche e altre parti dell'armamento siano integralmente conformi alle prestazioni del presente allegato. La visita deve essere altresì attestare che la lavorazione di tutte le parti della nave e del suo armamento sia soddisfacente cotro tutti i riguardi e che la nave sia dotata di fanali, di mezzi di segnazione sonore e per i segnali di pericolo, secondo le prescrizioni dal presente allegato e del vigente regolamento internazionale per prevenire gli abbordi a mare. Se a bordo si trovano mezzi per l'imbarco dei piloti, anch'essi devono essere controllati per assicurare che siano in buono stato di funzionamento e che soddisfino alle relative prescrizioni della vigente convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare;

(b) Visite periodiche agli intervalli sotto specificati:

(i) quattro anni, per quanto attiene alla struttura inclusa la parte esterna dello scafo ed alle macchine considerate nei capitoli II, III, IV, V e VI; in conformità della Regola 11 (1), questo periodo può essere prolungato di un anno a condizione che la nave sia ispezionata internamente ed esternamente per quanto sia pratico e ragionevole;

(ii) due anni, per quanto attiene all'equipaggiamento della nave previsto nei capitoli II, III, IV, V, VI, VII e X; e

(iii) un anno, per quanto concerne le installazioni radio incluse quelle utilizzate nelle dotazioni dei mezzi di salvataggio e del radiogoniometro della nave, previste nei capitoli VII, IX e X.

Le visite periodiche saranno tali da garantire che gli elementi di cui al comma *(a)* soddisfino appieno le prescrizioni applicabili del presente allegato, che l'equipaggiamento sia in buone condizioni di funzionamento e che le informazioni sulla stabilità siano di facile consultazione a bordo. Quando la validità del certificato rilasciato ai sensi della regola 7 o 8 è prorogata come previsto dalla regola 11 (2) o (4), la periodicità dei controlli può essere similmente modificata;

(c) Oltre alla visita periodica di cui alla lettera *(b)* (i), si devono effettuare visite intermedie della struttura e delle macchine della nave con una periodicità stabilita dall'amministrazione. La visita sarà tale da garantire che non siano state apportate modifiche che possano avere conseguenze negative sulla sicurczza della nave o dell'equipaggio;

(d) Le visite periodiche, di cui alla lettera *(b)* (ii) e (iii), e le visite intermedie di cui al comma *(c),* devono essere indicate in modo appropriato sul certificato di cui alla regola 7 o 8.

(2) *(a)* Le ispezioni e le visite delle navi saranno effettuate da parte di funzionari dell'amministrazione nell'ambito dell'applicazione delle prescrizioni delle presenti regole e della concessione di esenzioni dalle suddette prescrizioni. L'amministrazione può però affidare le ispezioni e le visite a ispettori all'uopo nominati o ad organizzazioni da essa riconosciuti;

(b) L'amministrazione che nomina ispettori o riconosca organizzazioni per effettuare ispezioni e visite ai sensi del comma 1 deve almeno autorizzare ogni ispettore nominato od ogni organizzazione riconosciuta a:

(i) richiedere riparazioni a una nave;

(ii) a effettuare ispezioni e visite su richiesta delle competenti autorità dello Stato del porto.

L'Amministrazione deve notificare all'organizzazione le responsabilità e le condizioni specifiche delle autorizzazioni conferite agli ispettori nominati o alle organizzazioni riconosciute;

(c) Quando un ispettore nominato o un'organizzazione riconosciuta trova che le condizioni della nave o del suo equipaggiamento non corrispondono sostanzialmente ai dati del certificato o sono tali che la nave non è atta a prendere il mare senza pericoli per se stessa o per le persone a bordo, tale ispettore od organizzazione deve immediatamente assicurarsi che sia stato adottato un provvedimento correttivo e deve informarne in tempo debito l'amministrazione. Se tale provvedimento correttivo non viene adottato, il certificato relativo deve essere ritirato e l'amministrazione ne deve essere immediatamente informata; e, se la nave si trova in un altro porto di un'altra Parte, anche le autorità competenti dello Stato del porto devono essere immediatamente informate. Quando un funzionario dell'amministrazione, o un ispettore nominato o un'organizzazione riconosciuta hanno informato le autorità competenti dello Stato del porto, il governo dello Stato del porto interessato deve fornire a tale funzionario o ispettore od organizzazione ogni assistenza necessaria per soddisfare i loro obblighi secondo la presente regola. Quando possibile, il governo dello Stato del porto interessato deve assicurarsi che la nave non parta fino a che possa prendere il mare, o che lasci il porto per recarsi in un appropriato cantiere di ripartizione, senza pericolo per la nave stessa o per le persone a bordo;

(d) In ogni caso, l'amministrazione deve garantire pienamente la sicurezza e l'efficienza dell'ispezione e della visita, e deve provvedere a quanto necessario per soddisfare a tale obbligo.

(3) *(a)* Le condizioni della nave e del suo equipaggiamento devono essere mantenute in modo da soddisfare alle disposizioni delle presenti regole per garantire che la nave rimarrà, sotto ogni punto di vista, atta alla navigazione, senza pericoli per se stessa o per le persone a bordo;

(b) Dopo che sia stata completata una visita della nave secondo la presente regola, nessun cambiamento può essere apportato alla struttura, al macchinario, all'equipaggiamento e ad altre parti che siano state oggetto della visita senza il benestare dell'amministrazione.

(c) Qualora la nave subisca un'avaria o venga scoperto un difetto che in un caso o nell'altro, interessi la sicurezza della nave o l'efficienza o la completezza dei suoi dispositivi di salvataggio o altro equipaggiamento, il comandante armatore della nave deve riferirne, alla prima occasione, all'amministrazione all'ispettore nominato o all'organizzazione riconosciuta responsabile a rilasciare il relativo certificato, che provvederà a che siano iniziate indagini per stabilire se sia necessaria una visita, come richiesto dalla presente regola. Se la nave si trova in un porto di un'altra Parte, il comandante o l'armatore deve informare immediatamente anche le autorità competenti dello Stato del porto e l'ispettore nominato o l'organizzazione riconosciuta deve accertarsi se tale informazione sia stata data.

— Il capo IV della citata legge 5 giugno 1962, n. 616, concerne «Commissioni di visita».

— Il capitolo I del titolo II del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, concerne «Accertamenti e documenti per la sicurezza della navigazione».

Note all'art. 8:

— Il testo dell'art. 4 del protocollo di Torremolinos è il seguente:

«Art. 4 *(Certificazione e controllo statale al porto).* — (1) Ogni nave, se si trova in un porto di un'altra Parte, è tenuta ad avere un certificato, rispondente alle disposizioni delle regole a cui è soggetta, il quale deve essere controllato da funzionari debitamente autorizzati dal governo della suddetta Parte. Tale controllo è volto ad accertare la validità del certificato, rilasciato ai sensi delle disposizioni contenute nelle regole pertinenti.

(2) Tale certificato, se valido, deve essere accettato, a meno che non esistono valide ragioni per ritenere che lo stato della nave o del suo armamento non corrisponda sostanzialmente alle indicazioni di tale certificato o che la nave e il suo equipaggiamento non siano conformi alle disposizioni contenute nelle regole pertinenti.

(3) Date le circostanze di cui al paragrafo (2) o nel caso in cui un certificato sia scaduto o non sia più valido, il funzionario che esercita il controllo deve adottare le misure necessarie a impedire la navigazione della nave in questione fino a quando essa non sia in grado di navigare o di lasciare il porto al fine di raggiungere il cantiere adatto per le riparazioni, senza rischio per la nave o le persone a bordo.

(4) Nel caso in cui tale controllo dia adito a un intervento di qualsiasi tipo, il funzionario incaricato del controllo deve informare immediatamente il console, tramite comunicazione scritta, o, in sua assenza, il rappresentante diplomatico più prossimo dello Stato di cui la nave è autorizzata a battere bandiera, di tutte le circostanze per cui è stato ritenuto necessario intervenire. Inoltre, saranno notificati anche gli ispettori nominati o le organizzazioni riconosciute responsabili per il rilascio dei certificati. L'organizzazione sarà informata dei fatti afferenti l'intervento.

(5) Se l'autorità pubblica portuale in questione non è in grado di adottare le misure di cui al paragrafo (3) o se la nave è stata autorizzata a proseguire fino al successivo porto di scalo, la suddetta autorità pubblica portuale deve notificare tutte le informazioni riguardanti la nave alla Parte di cui nel paragrafo (4) e alle autorità del successivo porto di scalo.

(6) Nell'effettuare un controllo ai sensi del presente articolo devono essere fatti tutti gli sforzi possibili per evitare di trattenere o ritardare indebitamente la nave. Se una nave è indebitamente trattenuta o subisce un ritardo, essa ha diritto a un risarcimento per qualsiasi perdita o danno da lei subìto.

(7) Nei confronti di navi di Stati non aderenti al presente protocollo, le parti devono applicare le prescrizioni del presente protocollo atte a garantire che tali navi non vengano trattate in modo più favorevole».

Note all'art. 11:

— Per quanto concerne la legge 5 giugno 1962, n. 616, vedi nelle note alle premesse.

— Per quanto concerne il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, vedi nelle note alle premesse.

00G0049

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651341/1) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.